



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

L'efficienza nel riciclaggio e la sostenibilità ambientale come criteri guida nella gestione dei rifiuti organici

Con il D.lgs 116/2020, emanato in recepimento della direttiva UE 2018/851, si stabilisce con chiarezza che i rifiuti urbani non sono più soggetti esclusivamente a obiettivi di raccolta differenziata, ma devono soprattutto conseguire obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio; come previsto dall'art. 181 del D.lgs 152/2006, tali obiettivi vengono progressivamente incrementati nel tempo, dovendo raggiungere almeno il 55% di riciclaggio entro il 2025, il 60% entro il 2030 e il 65% entro il 2035.

Sul punto, la Commissione europea ha recentemente avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, inviando al nostro Paese una lettera di messa in mora (INFR(2024)2097)¹, a causa del mancato raggiungimento entro il 2020 dell'obiettivo minimo di riciclaggio del 50%; anche per il 2025 l'obiettivo è difficilmente raggiungibile visto il risultato del riciclaggio, aggiornato al 2023, che ha raggiunto solo il 50,8%.

La necessità di imprimere uno slancio al riciclaggio responsabilizza in particolare il settore dei rifiuti organici, dal momento che il contributo di questa frazione è determinante per il conseguimento degli obiettivi complessivi. Infatti, come calcolato da ISPRA, il rifiuto organico rappresenta da solo ben il 41,2% dei rifiuti urbani avviato a riciclaggio nel 2023.

Appare essenziale quindi garantire che i rifiuti siano raccolti e riciclati con la massima efficienza, il che significa, viste le regole definite per il calcolo del quantitativo di rifiuti organici riciclati, garantire il recupero di materia (produzione di fertilizzanti organici secondo le specifiche di legge) e minimizzare la produzione di scarti nella fase di trattamento coerentemente con la qualità dei rifiuti organici trattati, *in primis* la frazione umida; in tal senso, benché dagli ultimi dati ufficiali pubblicati da ISPRA emerge che il "riciclaggio organico" (inteso come la quota del riciclaggio attribuibile al

¹ <https://www.affarieuropei.gov.it/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-infrazioni/25-lug-2024/>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

rifiuto organico di provenienza urbana) è complessivamente nel 2023 pari all'80,9%, l'analisi di dettaglio fa emergere una grande eterogeneità tra i vari impianti di trattamento, i cui scarti di trattamento passano da meno del 10% fino a percentuali prossime al 50%.

È bene precisare qui che la filiera di riciclaggio dei rifiuti organici presenta alcune peculiarità rispetto alle filiere degli imballaggi, tanto da meritare precisazioni sulla metodologia di calcolo contenuta in una Decisione di attuazione dedicata, la (UE) 2019/1004, che stabilisce all'art. 4:

“1. La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente”.

Si chiarisce dunque che il quantitativo di rifiuti organici di origine urbana riciclati mediante compostaggio e/o digestione anaerobica corrisponde alla differenza tra i rifiuti ricevuti dagli impianti e gli scarti complessivamente generati dal trattamento.

Nel richiamare l'attenzione all'efficienza di riciclaggio non vanno certamente trascurate, vista la complessità del trattamento dei rifiuti organici, le prestazioni ambientali complessive dei vari processi di trattamento, dal momento che le loro diverse declinazioni tecniche e tecnologiche producono sia impatti sia benefici.

Su queste premesse, riteniamo importante richiamare -condividendoli- i criteri di efficienza tecnico-ambientale della gestione dei rifiuti organici che ARERA ha previsto con il completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (Deliberazione 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif).

I concetti espressi da ARERA vengono declinati in:

- parametri di valutazione delle prestazioni tecniche, che per il settore dei rifiuti organici si rifanno all'efficienza di recupero di materia e di energia;
- parametri di valutazione dell'impatto ambientale, attraverso la metrica delle unità di CO₂ equivalenti per unità di rifiuto trattato (*Carbon footprint*); tale metrica è intesa a fare un



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

bilancio delle emissioni di gas climalteranti prodotte dalle fasi di raccolta, trasporto e trattamento (energia e combustibili fossili consumati, emissioni dirette prodotte negli impianti, ecc...) e di quelle evitate grazie alla produzione e valorizzazione di compost, biometano, energia elettrica e altri prodotti del riciclo dei rifiuti; ciò consente di dare un peso oggettivo al principio di prossimità comprendendo sia la distanza percorsa che il vettore energetico impiegato nei trasporti.

Dando quindi priorità all'uscita dalla procedura di infrazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, nel rispetto dei principi di libero mercato e di libera circolazione dei rifiuti da raccolta differenziata, del principio di prossimità e di economicità del servizio, è necessario che i rifiuti organici vengano trattati in impianti che:

- producano fertilizzanti organici che diano benefici ai suoli nei quali vengono impiegati;
- massimizzino il riciclaggio;
- minimizzino gli scarti di trattamento;
- garantiscano un trattamento che, inclusa la fase di trasporto dal luogo di produzione all'impianto di riciclo, produca un bilancio della CO₂ equivalente (*Carbon footprint*) il più favorevole possibile.

A fronte della mole di dati raccolti ed elaborati da Ispra e avvalendosi degli indicatori ambientali previsti da ARERA, il CIC si propone come interlocutore per contribuire a costruire un sistema di misura che possa costituire la base per il miglioramento continuo dell'efficienza complessiva del "riciclo organico".

Documento approvato nella seduta del CDA del 21 novembre 2025